

REPORT

(10 giugno 2018)

Partendo dall'esame della pronunce dei Tribunali Nazionali, e delle Linee Guida USA, il gruppo Co.Ge si è proposto l'obbiettivo di approfondire alcune tematiche al fine di verificare se, e in che limiti, la funzione della Coordinazione Genitoriale possa trovare operatività nell'ambito del nostro sistema giuridico.

Le opinioni dei Tre Consulenti (Dott.ssa Claudia Piccinelli, Prof. Silvia Mazzoni e il Dott. Camerini) messi a confronto, unitamente a quelle dei Dott.ssa Ciani, che sono intervenuti alla Tavola Rotonda nella seconda parte dei lavori del gruppo CO.GE., hanno rappresentato la base del confronto tra i professionisti partecipanti all'Assemblea Nazionale.

I risultati del confronto:

In questa fase sperimentale: i giudici e gli avv. informati sulla natura del metodo della Coordinazione Gen. possono scegliere servizi o professionisti che si propongono per l'attuazione di questo metodo dopo aver svolto una formazione specifica oltre a quella professionale (Laureati in psicologia, in giurisprudenza, servizi sociali, pedagogisti con formazione di secondo livello in ambito giuridico tutti con una formazione in mediatore familiare).

I criteri di individuazione: situazioni di alta conflittualità dei genitori non mediabili (perché la mediazione non è stata possibile o è fallita) ma ci sono ancora le risorse per mantenere in capo ai genitori la co-responsabilità genitoriale e l'affido condiviso e laddove non ci sono i presupposti invece per conferire ad uno solo dei due genitori l'affidamento esclusivo (ex art. 330 c.c.). Non è una terapia familiare.

Il momento:

A- dentro processo:

1A durante il processo dopo la Presidenziale e/o i provvedimenti provvisori nei proc. camerali (decisione sulla collazione, affidamento, e tempi e modalità di visita) la espletazione della fase Istruttoria (in seguito alla CTU oppure è stata fatta la valutazione del S. Sociale) ma può proseguire per altre questioni (ad es. Il quantum di contribuzione o aspetti di mantenimento del coniuge), con tempi che non superano 1 anno e 1 ½ mezzo; viene usata per portare alla chiusura del procedimento, con finalità di consentire ai genitori di esprimere la loro co-genitorialità = finchè non è istituzionalizzato, non può parlarsi di un ausiliario del Giudice, ma solo un rinvio da parte del Giudice alla Coordinazione Genitoriale del servizio pubblico, oppure un mero suggerimento, dove sulla comune volontà dei genitori si individua il Coor. Gen. a cui i genitori stessi conferiranno il mandato. Il Giudice chiede al Coor. Gen. di relazionare con cadenza periodica sull'esito e l'andamento della coordinazione (i risultati della coordinazione) sempre al Giudice del procedimento in corso.

2A all'esito del processo: rientra come misura ADR, concordato tra le parti, che non potendo accedere alla mediazione familiare accettano di essere guidati da un terzo imparziale nella riorganizzazione della famiglia separata e per attuare il provvedimento del Giudice. Nell'ipotesi di fallimento, o perché i provvedimenti vengono disattesi o perché non viene proseguita la Coordinazione Gen., il Coor. Gen. può segnalare all'Autorità minorile nel caso di grave pregiudizio del minore, diversamente saranno i genitori stessi ad adire il G.T. oppure il Tribunale.

Fermo restando che anche nell'ipotesi in cui il Giudice abbia attribuito al Servizio Sociale l'incarico di controllo (con o senza attribuzione di affidamento all'Ente), il Giudice potrebbe dare il suggerimento al servizio di provvedere a motivare e favorire interventi di Coord. Gen. in una cornice di ADR.

-fuori processo: volontarietà; conferimento di incarico professionale sulla base di un mandato congiunto (contratto). Impegno delle parti al rispetto della privacy e a non utilizzare le informazioni acquisite nel corso della Coord. Gen..

